
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Circostanza di causa ritenuta dal giudice non contestata: strumenti di tutela

L'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove si ricollegghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1784

...omissis...

Ritenuto in diritto che:

9. Le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte dei controricorrenti appaiono fondate.

In primo luogo il ricorso non è corredato, per entrambi i motivi, dal quesito di fatto (c.d. momento di sintesi), prescritto a pena di inammissibilità (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 16528 del 18 giugno 2008 e sezione 5, n. 24255 del 18 novembre 2011) dall'art. 366 bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis* alla controversia) al fine di una chiara e sintetica esposizione, compiuta dal ricorrente anche senza il ricorso a rigidità formali, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. sezione lavoro n. 4556 del 25 febbraio 2009).

10. In secondo luogo anche la eventuale enucleazione del fatto controverso nella erronea percezione da parte della Corte di appello del contenuto della C.T.U. non consente di considerare ammissibile il ricorso perché i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare per revocazione la sentenza. Essi infatti ritengono che la Corte distrettuale sia incorsa in un inspiegabile e apodittico fraintendimento dell'epoca in cui il valore dei beni, facenti parte delle due società oggetto della fusione, è stato stimato essendo chiarissimo, secondo i ricorrenti, sia con riferimento al quesito e che alla risposta data dal CTU, che i valori considerati si riferiscono al momento della fusione e cioè all'anno 1997 e non invece come erroneamente ha ritenuto la Corte all'anno 2001, data della redazione della consulenza. Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione 2 n. 19921 del 14 novembre 2012) l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove si ricolleggi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti.

11. Per altro verso si deve considerare che il ricorso oscilla fra una deduzione di apoditticità del convincimento della Corte di appello e la riproposizione, peraltro non lineare, delle argomentazioni difensive spese a sostegno della sentenza di primo grado senza che siano identificate, e la mancata formulazione di un idoneo quesito di fatto rende ancora più manifesta tale carenza (cfr. Cass. civ. sezione 5 nn. 5858 dell'8 marzo 2013 e 28242 del 18 dicembre 2013), le ragioni della dedotta erroneità della percezione da parte della Corte di appello, circa l'epoca di valutazione dei beni delle società compiuta dal CTU, ragioni che dovrebbero invece emergere da una specifica contestazione del percorso motivazionale che si assume, contemporaneamente, omesso, contraddittorio e insufficiente.

12. Né infine è dato supplire alla carenza di specificità del ricorso, quanto alla individuazione delle critiche mosse alla motivazione, sul presupposto dell'indicazione specifica delle circostanze ed elementi che avrebbero dovuto condurre comunque a una percezione oggettiva e antitetica rispetto a quella recepita dai giudici dell'appello circa l'epoca di valutazione dei beni sociali.

Manca infatti nel ricorso una chiara ed esaustiva illustrazione delle circostanze e degli elementi sui quali si è incentrato il giudizio di merito al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo di logicità della motivazione e l'apprezzamento dell'incidenza causale dell'eventuale difetto di motivazione senza dover accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti del pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 16368 del 11 luglio 2014 e n. 15952 del 17 luglio 2007).

13. Infine con specifico riferimento alla seconda parte del primo motivo di ricorso (omessa motivazione sulla mancata rinnovazione della CTU) e al secondo motivo di ricorso (omessa motivazione sull'appello incidentale) va rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione che non coglie la ratio decidendi, che ha portato il giudice di appello a ritenere non necessaria la rinnovazione della consulenza e infondato l'appello incidentale sul presupposto della necessità di riportare (senza ricorso ad ulteriori accertamenti peritali) la stima dei valori dei beni sociali all'epoca della fusione con conseguente giudizio di congruità sul valore di concambio.

14. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
